

Circolare di approfondimento n. 27 del 08 giugno 2022

**REGIME “FORFETTARIO”:  
DAL 1° LUGLIO D’OBBLIGO LA FATTURA ELETTRONICA!**  
(Decreto “PNRR 2” Art. 18 D.L. n. 36/2022)

E' ufficiale, a partire dal primo luglio scattano gli obblighi di emettere la fattura in formato elettronico e di conservazione digitale anche per i soggetti “minori” fino ad oggi esonerati: i contribuenti nei regimi “forfettario” ed ex “regime di vantaggio” e le A.S.D. con esercizio di attività commerciali.

**SOGGETTI INTERESSATI**

A partire dal primo luglio scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:

- In “**regime forfettario**” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** (che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00;
- In “**regime di vantaggio**” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (sostituito dal 2016 dal regime forfettario).

**DECORRENZA**

- **dal primo luglio 2022** per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;
- **dal primo gennaio 2024** l’obbligo si estende a tutti gli altri contribuenti.

**Attenzione ai seguenti casi particolari!**

- **Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2021:** i ricavi o compensi vanno ragguagliati ad anno (tenendo in considerazione la data di attribuzione della P.Iva);
- **Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2022:** mancando il riferimento ai ricavi o compensi 2021 si presume che l’obbligo scatti dal 2024;
- **Esercenti prestazioni sanitarie:**
  - ✓ se tali prestazioni sono rese al paziente finale, vige il divieto di emissione di fattura elettronica (per problemi legati alla Privacy) fino al 31.12.2022 (salvo ulteriori proroghe);

- ✓ **se tali prestazioni sono rese ad un soggetto Iva**, fattura elettronica dal 01 luglio se ricavi/compensi 2021 > € 25.000,00;
- ✓ **fatture non aventi ad oggetto una prestazione sanitaria** (es. vendita cespiti usati), fattura elettronica dal 01 luglio se ricavi/compensi 2021 > € 25.000,00.

## **TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA**

I termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:

- **fattura immediata** – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e **la trasmissione allo Sdl va effettuata entro 12 gg.**;
- **fattura differita riepilogativa** – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e **la trasmissione allo Sdl va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.**

## **REGIME SANZIONATORIO**

La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:

- ✓ **fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;**
- ✓ **da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.**

**ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.**

## **LA FATTURA ESTERA**

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire **dal 1° luglio 2022**, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

## **COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA**

La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:

- **Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”;**

il riferimento normativo che è:

### **per i “forfettari”**

- **“Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.**

### **Per i “minimi”**

- **“regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.**

## **IMPOSTA DI BOLLO**

Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a € 77,47 che deve essere assolto in modo “virtuale” tramite modello F24 ed indicando nel campo “Bollo Virtuale” il valore “SI”. Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

L’imposta di bollo sulle fatture emesse **deve essere versata trimestralmente** tramite F24 rispettando le seguenti scadenze:

- **I° trimestre entro il 31 maggio (entro 30 settembre se imposta bollo inferiore a € 250);**
- **II° trimestre entro il 30 settembre (entro 30 settembre se imposta bollo I° e II° trimestre inferiore a € 250);**
- **III° trimestre entro il 30 novembre;**
- **IV° trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.**

## **CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di **conservazione digitale** delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)